Immagine che contiene disegnando

Descrizione generata automaticamente

**PRIMA NOTA SULLE MISURE PER I COMUNI CONTENUTE NEL D.L. RILANCIO**

Si indicano di seguito le più importanti misure contenute nel decreto legge Rilancio Italia approvato dal Consiglio dei Ministri il 13 maggio 2020.

**FINANZA ENTI LOCALI**

* **Fondo per l’esercizio delle funzioni fondamentali degli enti locali (Art.113)**

Viene istituito un **fondo presso il Ministero dell’interno con una dotazione per l’anno 2020 di 3 miliardi di euro per i Comuni, 500 milioni per province e città metropolitane, entro il 10 luglio 2020** **con D.M Interno di concerto con il MEF** sulla base della perdita di gettito e dei fabbisogni per le funzioni fondamentali **valutati dal tavolo tecnico** **di monitoraggio che ha il compito monitorare gli effetti dell’emergenza Covid-19 con riferimento alla tenuta delle entrate dei comuni, delle province e delle città metropolitane, ivi incluse le entrate dei servizi pubblici locali, rispetto ai fabbisogni di spesa**.

Il tavolo sarà presieduto dal Ragioniere generale dello Stato o da un suo delegato e composto da due rappresentanti del MEF, due rappresentanti del Ministero dell’interno, due rappresentanti dell’ANCI, di cui uno per le città metropolitane, un rappresentante dell’UPI e dal Presidente della Commissione tecnica per i fabbisogni standard.

**Un acconto, pari al 30% sarà erogato in tempi in modo da offrire alle amministrazioni in grande crisi di cassa, la liquidità necessaria a garantire le risorse per i servizi**.

L' acconto sarà parametrato alle entrate di cui ai titoli I e III del bilancio, come risultanti dal Siope al 31 dicembre 2019. L' accordo tra Anci, Upi e Governo, trasposto nella norma del dl Rilancio prevede poi un meccanismo di verifica conclusiva delle spettanze entro il 30 giugno 2021 con eventuale conguaglio delle somme in origine attribuite.

* **Anticipazione risorse per province e città metropolitane (Art.115)**

Viene anticipata l’erogazione del fondo sperimentale di riequilibrio (58 milioni) per le province e le città metropolitane per l’anno 2020.

* **Rinvio termini bilancio consolidato (Art.117)**

Viene differito dal 30 settembre **al 30 novembre 2020 il termine per l’approvazione del bilancio consolidato** **2019** da parte degli enti di cui all’articolo 1 del decreto legislativo n. 118/2011.

* **Fondo comuni zona rossa (Art.121)**

Viene istituito presso il **Ministero dell’interno di un fondo di 200 milioni di euro per l’anno 2020** da assegnare ai comuni ricadenti nella **zona rossa** ossia quelli che ricadono nelle province di Bergamo, Brescia, Cremona, Lodi e Piacenza. I fondi saranno ripartiti sulla base della popolazione residente entro 10 giorni dall' entrata in vigore del decreto.

* **Rinegoziazione mutui enti locali (Art.122)**

Viene introdotta una **semplificazione in materia di rinegoziazione dei mutui** ( sospensione quota capitale) contratti dai comuni con banche, intermediari finanziari e Cassa depositi e prestiti. In caso di esercizio provvisorio (qualora gli enti non abbiano ancora approvato il bilancio di previsione slittato al 31 luglio a causa dell'emergenza Covid) **gli enti potranno aderire all' operazione con la semplice delibera di giunta**, fermo restando l'obbligo di provvedere alle relative iscrizioni nel bilancio di previsione. Non servirà quindi convocare il consiglio comunale.

E’ stata inserita anche la norma di deroga alla disciplina ordinaria alla negoziazione dei mutui necessaria per la rinegoziazione dei mutui bancari ( Accordo ABI Anci che altrimenti rischiava di non essere efficace).

* **Differimento dei termini per interventi di messa in sicurezza di scuole, strade, edifici pubblici e patrimonio comunale e per l’abbattimento delle barriere architettoniche (Art.123)**

Vengono prorogati, per l’anno 2020, alcuni termini per la stabilizzazione dei contribuiti a favore dei Comuni per il **potenziamento degli investimenti di messa in sicurezza di scuole, strade, edifici pubblici e patrimonio comunale e per l’abbattimento delle barriere architettoniche a beneficio della collettività.** (art. 30, comma 14-ter del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58)

In particolare si tratta, del **differimento per l’anno 2020 dei termini** indicati **per l’inizio dell’esecuzione dei lavori (dal 15 maggio al 15 luglio),** di **quelli relativi all’adozione del decreto del Ministro dell’interno per la revoca in tutto o in parte dei contributi e loro assegnazione ad altri enti (dal 15 giugno al 30 agosto)** ed infine di **quelli richiesti a tali ultimi beneficiari per l’avvio dei propri lavori (dal 15 ottobre al 15 novembre).**

* **Fondo di liquidità per il pagamento dei debiti commerciali degli enti territoriali (Art.124)**

Trattasi di una norma utile ad aiutare in modo significativo e forse risolutivo della problematica del pagamento dei debiti commerciali e delle relative saz<nioni a carico dei Comuni e dello Stato Italiano. Viene istituito infatti nello stato di previsione del MEF un **Fondo sblocca debiti** destinato a concedere anticipazioni a regioni, province autonome ed enti locali, che si trovino in uno stato di carenza di liquidità al fine di far fronte al pagamento dei propri debiti di carattere commerciale certi, liquidi ed esigibili.

Lo sblocca debiti 2020 potrà contare su una dotazione di 12 miliardi per il 2020 e sarà articolato in due sezioni.

La prima, con una dotazione di 8 miliardi, sarà destinata al pagamento dei debiti diversi da quelli finanziari e sanitari. Di questi 8 miliardi, **6,5 saranno destinati agli enti locali** e un miliardo e mezzo a regioni e province autonome.

La seconda sezione avrà invece una dotazione di 4 miliardi è sarà destinata al pagamento, da parte delle regioni, dei debiti degli enti del servizio sanitario nazionale.

Entro 10 giorni dall' entrata in vigore del decreto legge Rilancio, il Mef stipulerà con Cdp un'apposita convenzione, trasferendo le disponibilità delle sezioni del Fondo su due conti correnti appositamente accesi presso la Tesoreria centrale dello Stato, su cui Cassa depositi e prestiti sarà autorizzata ad effettuare operazioni di prelevamento e versamento.

**Per aderire allo sblocca debiti, gli enti** che, essendo in carenza di liquidità, non possono far fronte ai pagamenti di debiti certi, liquidi ed esigibili maturati al 31 dicembre 2019 per somministrazioni, forniture, appalti e obbligazioni per prestazioni professionali, **potranno chiedere l'anticipazione di liquidità con delibera di giunta da adottare tra il 15 giugno e il 7 luglio**. Le anticipazioni di liquidità non comporteranno disponibilità di risorse aggiuntive per gli enti richiedenti, ma consentiranno di superare temporanee carenze di liquidità e di effettuare pagamenti relativi a spese per le quali è già prevista idonea copertura di bilancio.

Le anticipazioni, inoltre, non costituiranno indebitamento. Il decreto legge Rilancio fissa una dead line molto precisa entro cui le anticipazioni dovranno essere concesse, ossia il 24 luglio. I fondi ricevuti per pagare i debiti commerciali dovranno essere restituiti con un piano di ammortamento a rate costanti comprensive di quota capitale e quota interessi, con durata fino a un massimo di 30 anni. Le rate annuali saranno corrisposte a partire dall' esercizio 2022 e non oltre il 31 ottobre di ciascun anno.

Per le attività oggetto della convenzione è autorizzata per l’anno 2020 una spesa pari a 300.000 euro.

**MISURE FISCALI- TARIFFE**

* **Allineamento termini approvazione delle tariffe e delle aliquote TARI e IMU con il termine di approvazione del bilancio di previsione 2020 (Art.148)**

**Vengono uniformati i termini per l’approvazione degli atti deliberativi in materia di TARI e IMU portandoli al 31 luglio 2020** **che è anche il termine previsto per il bilancio di previsione**. Attualmente infatti il termine per l’approvazione delle tariffe della TARI è fissato al 30 giugno mentre per l’IMU il termine era stato prorogato fino a giugno.

* **Riformulazione articolo 48 del Dl Cura Italia**

Viene sostituito integralmente l’articolo 48 del d.l. Cura Italia prevedendo che **durante la sospensione dei servizi educativi e scolastici** e durante la sospensione delle attività sociosanitarie e socioassistenziali nei centri diurni per anziani e per persone con disabilità, dei centri diurni e semiresidenziali per minori, per la salute mentale, per le dipendenze e per persone senza fissa dimora, dei servizi sanitari differibili, che sia stata disposta con ordinanze regionali o altri provvedimenti, in ragione dell'emergenza di protezione civile e del conseguente stato di necessità, **le pubbliche amministrazioni forniscano prestazioni sostitutive che possono avvenire in forme individuali domiciliari o a distanza o che possono essere rese negli stessi luoghi ove si svolgono normalmente i servizi**, nel rispetto delle direttive sanitarie e delle regole di sicurezza relative al distanziamento sociale. L’individuazione delle prestazioni da svolgere e le modalità attraverso cui svolgerle possono essere definite tramite coprogettazioni con gli enti gestori, e possono riguardare specifici progetti da questi ultimi proposti. I servizi sostitutivi vengono svolti avvalendosi del personale disponibile, già impiegato nei servizi sospesi, anche dipendente da soggetti privati che operano in convenzione, concessione o appalto, ed esclusivamente impiegando i fondi ordinari destinati a tale finalità. Viene assicurato il rispetto di protocolli che definiscano tutte le misure necessarie per garantire la massima tutela della salute di operatori ed utenti.

Si segnala positivamente che l’articolo 116 corregge altresì **la disposizione in materia di trasporto scolastico** (art. 92, comma 4 bis del d.l. Cura Italia) **pertanto i Comuni non sono costretti a pagare ai gestori di servizio per il trasporto scolastico le corse non effettuate a causa della chiusura delle scuole.**

**ALTRE RISORSE ASSEGNATE AI COMUNI OLTRE AI 3 MILIARDI:**

**TURISMO**

* **Esenzioni dall’imposta municipale propria-IMU per il settore turistico** (**Art. 184)**

Si prevede l’abolizione del versamento della prima rata dell'IMU, quota-Stato e quota-Comune in scadenza alla data del 16 giugno 2020 per i possessori di immobili classificati nella categoria catastale D/2, vale a dire gli immobili degli agriturismi, dei villaggi turistici, degli ostelli della gioventù e dei campeggi, a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate, a condizione che i possessori degli stessi siano anche gestori delle attività ivi svolte. La norma prevede altresì la stessa agevolazione per gli stabilimenti balneari vale a dire quelli marittimi, lacuali e fluviali nonché per gli stabilimenti termali.

**Per il ristoro ai comuni a fronte delle minori delle entrate dalla norma è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell’interno, un fondo con una dotazione di 158,7 milioni di euro per l’anno 2020** da ripartirsi con decreto del Ministro dell’interno di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto**.**

* **Ristoro ai Comuni per la riduzione di gettito dell’imposta di soggiorno (Art.187)**

**Nell’anno 2020 è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell’interno, un Fondo, con una dotazione di 100 milioni di euro**, per il ristoro parziale dei comuni a fronte delle minori entrate derivanti dalla mancata riscossione dell’imposta di soggiorno in conseguenza dell’adozione delle misure di contenimento del COVID-19.

Alla ripartizione del Fondo si provvede con decreto del Ministro dell’interno di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, previa intesa in sede Conferenza Stato-città ed autonomie locali da adottare entro 30 giorni dall’entrata in vigore del presente decreto.

* **Sostegno delle imprese di pubblico esercizio- esenzione pagamento TOSAP COSAP (Art.187-bis)**

Si esonerano dal pagamento della TOSAP e del COSAP le imprese di pubblico esercizio titolari di concessioni o di autorizzazioni di suolo pubblico **fino al 31 ottobre 2020**.

**Fino al 31 ottobre 2020, le domande di nuove concessioni** per l’occupazione di suolo pubblico ovvero di ampliamento delle superfici già concesse **sono presentate mediante istanza all’ufficio competente dell’Ente locale,** **con allegata la sola planimetria per via telematica**, in deroga alla normativa in materia di imposto di bollo.

Per assicurare il rispetto delle misure di distanziamento connesse all’emergenza da COVID-19, e comunque non oltre il 31 ottobre 2020, la posa in opera temporanea su vie, piazze, strade e altri spazi aperti di interesse culturale o paesaggistico, da parte dei titolari di concessioni, di strutture amovibili, quali dehors, elementi di arredo urbano, attrezzature, pedane, tavolini, sedute e ombrelloni, purché funzionali all’attività di ristorazione, non è subordinata alle autorizzazioni di cui agli articoli 21 e 146 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.

Per il ristoro ai comuni delle minori entrate è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell’interno, un fondo con una **dotazione di 127 milioni di euro per l’anno 2020** che verrà ripartito in proporzione alla somma delle entrate per tassa e canone occupazione spazi e aree pubbliche al 31 dicembre 2019 come risultanti dal Siope, con decreto del Ministro dell’interno di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali da **adottare entro trenta giorni dall’entrata in vigore del presente decreto.**

**INFRASTRUTTURE E TRASPORTI**

* **Disposizioni in materia di trasporto pubblico locale (Art. 203)**

Viene istituito un Fondo nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti con una **dotazione iniziale di 500 milioni di euro per l’anno 2020** per sostenere le imprese del settore del trasporto pubblico di persone oggetto di obbligo di servizio pubblico (trasporto pubblico locale, trasporto ferroviario regionale e servizio ferroviario universale nazionale) che stanno subendo ingenti perdite a seguito della riduzione dei ricavi dalla vendita dei titoli di viaggio per gli effetti derivanti dall'emergenza COVID-19.

Tale fondo è destinato a **compensare la riduzione dei ricavi tariffari relativi ai passeggeri dal 23 febbraio 2020 al 31 dicembre 2020** rispetto alla media relativa al medesimo periodo del precedente biennio. Inoltre, il Fondo è **destinato anche alla copertura degli oneri derivanti dal prolungamento della validità residua alla data di entrata in vigore delle misure di contenimento degli abbonamenti annuali**, ordinari e integrati, a decorrere dal termine delle misure di contenimento.

Date le attuali difficoltà finanziarie delle regioni, degli enti locali e delle imprese esercenti i servizi che perdureranno anche nella fase successiva a quella emergenziale non è possibile dare attuazione alla previsione di un cofinanziamento a loro carico nel rinnovo del parco autobus. Per evitare, quindi, il possibile blocco degli investimenti sono temporaneamente sospese le previsioni che stabiliscono l’obbligo di un cofinanziamento, condividendo le specifiche richieste della Conferenza delle Regioni e dell’ANCI.

Per le stesse ragioni appare molto complesso attuare nel breve periodo il rinnovo del parco rotabile con modalità di alimentazione alternativa, che presuppongono rilevanti interventi di carattere infrastrutturale sul territorio. **Pertanto si propone di sospendere le disposizioni sulle modalità di alimentazione alternativa al diesel per le risorse attribuite a diverso titolo con stanziamenti di competenza per il rinnovo del parco rotabile sino al 31 dicembre 2020, lasciando agli enti affidanti la scelta sulla modalità di rinnovo del parco rotabile più efficace nelle circostanze attuali.**

Inoltre, nella difficoltà di procedere nelle circostanze attuali a nuove procedure di acquisto, si consente alle amministrazioni ed alle aziende interessate di poter utilizzare la vigente convenzione Consip per l’acquisto del materiale rotabile (autobus 3) in scadenza al 1° agosto 2020 sino alla data del 31 marzo 2021, nonché di acquistare i mezzi anche in leasing. Infine, si propone di destinare fino al 31 dicembre 2021 una quota, nel limite massimo del 5%, delle risorse stanziate per il rinnovo dei parchi autobus e ferroviari utilizzati per il servizio di trasporto pubblico locale e regionale, all’attrezzaggio dei medesimi parchi necessario per limitare i rischi epidemiologici per i passeggeri e per il personale viaggiante.

**ISTRUZIONE**

* **Finanziamento dei centri estivi 2020 e contrasto alla povertà educativa (Art.112)**

Viene previsto per l’anno 2020, **un’integrazione del Fondo per le politiche della famiglia per un importo pari a 150 milioni di euro, affinché sia erogato ai Comuni per il potenziamento, anche in collaborazione con istituti privati, dei centri estivi diurni, dei servizi socioeducativi territoriali e dei centri con funzione educativa e ricreativa, durante il periodo estivo, per le bambine e i bambini di età compresa tra 3 e 14 anni.** Lo stanziamento è, altresì, finalizzato a contrastare la povertà educativa, mediante il finanziamento di progettualità miranti a questo scopo durante il periodo di emergenza e per quando sarà terminata e il lockdown gradualmente sospeso, al fine di recuperare il tempo perso in termini di offerta educativa e culturale. Le modalità di ripartizione del suddetto fondo sono stabilite con decreto che ripartisce gli stanziamenti riservando la misura del 10 per cento per il finanziamento dei progetti volti a contrastare la povertà educativa e la restante quota al potenziamento dei centri estivi e dei servi socioeducativi. Il decreto indicato è adottato previa intesa in Conferenza Unificata.

* **Misure di sostegno economico al sistema integrato da zero a sei anni (Art.224)**

**Si incrementa, per l’anno 2020, di 15 milioni di euro il fondo nazionale per il Sistema integrato di educazione e di istruzione**. Ai soggetti che gestiscono in via continuativa i servizi educativi e alle istituzioni scolastiche dell'infanzia non statali è inoltre previsto un contributo di 65 milioni di euro nell'anno 2020, a titolo di sostegno economico in relazione alla riduzione o al mancato versamento delle rette o delle compartecipazioni comunque denominate, da parte dei fruitori, determinato dalla sospensione dei servizi in presenza.

**RISORSE PER INVESTIMENTI**

* **Attualizzazione di contributi pluriennali tra Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e operazioni finanziarie per gli investimenti dei Comuni (Art. 209 quinquies)**

Vengono anticipate risorse previste dalla legge di bilancio per il 2019 a favore dei Comuni per spese di investimenti. Trattasi di circa potenzialmente 4 miliardi di euro per investimenti finalizzati allo sviluppo sostenibile e infrastrutturale del Paese, in particolare nei settori dell'edilizia pubblica, inclusi manutenzione e sicurezza ed efficientamento energetico, della manutenzione della rete viaria, del dissesto idrogeologico, della prevenzione del rischio sismico e della valorizzazione dei beni culturali e ambientali.

**SUD**

* **Incremento del Fondo di sostegno alle attività economiche nelle aree interne a seguito dell’emergenza Covid-19 (Art.233)**

Vengono stanziati **60 milioni per il 2020**, 30 milioni nel 2021 e 30 milioni nel 2022 per consentire ai Comuni delle aree interne di sostenere le attività artigianali e commerciali messe in crisi dall' emergenza Covid-19,

* **Misure per sicurezza e protezione nelle istituzioni scolastiche statali e per lo svolgimento in condizioni di sicurezza dell’anno scolastico 2020/2021 (Art. 222)**

**Viene incrementato il fondo per il funzionamento delle istituzioni scolastiche di 331 milioni di euro per il 2020 per sostenere e contribuire alla ripresa dell’attività scolastica in presenza in condizioni di sicurezza**. L’assegnazione delle risorse avviene entro 10 giorni dall’entrata in vigore della norma ed entro il 30 settembre 2020 le istituzioni scolastiche devono provvedere alla realizzazione degli interventi o al completamento delle procedure di affidamento degli interventi. Inoltre si prevede lo stanziamento di 39,2 milioni di euro per assicurare alle istituzioni scolastiche statali e paritarie, nell’ambito delle attività in presenza connesse all’espletamento dell’esame di stato per l’anno scolastico 2019/2020, di effettuare interventi di pulizia degli edifici.

* **Edilizia scolastica (Art. 223)**

Si intende semplificare le procedure di approvazione e di autorizzazione dei mutui BEI a valere sulla programmazione triennale nazionale per garantire in questa delicata fase emergenziale la liquidità necessaria sia agli enti locali sia alle imprese. Infatti si dispone che tutte le eventuali variazioni ai singoli interventi siano disposte, invece che con decreto interministeriale, con il solo decreto del Ministro dell’istruzione, sentito il Ministero dell’economia e delle finanze per eventuali profili di carattere finanziario. Inoltre si intende semplificare la procedura delle scuole innovative e la procedura per consentire l’immediata conclusione dell’adozione degli atti e dei decreti di assegnazione delle risorse in materia di edilizia scolastica.